



DELIBERA N. 376  
del 5 maggio 2021

Fasc. UVIF n. 287/2021

## Oggetto

Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 4 d.lgs. 39/2013 all'incarico di dirigente di Area della Direzione regionale *omissis* della Regione *omissis* ad ex collaboratore autonomo di *omissis* S.p.A.

## Riferimenti normativi

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, art. 4, co. 1, lett. c)

## Parole chiave

Inconferibilità – incarichi dirigenziali esterni – incarico in provenienza presso ente di diritto privato finanziato – finanziamento rilevante – sussistenza – attività di consulenza in favore dell'ente – stabilità – sussistenza – incarico dirigenziale esterno – esercizio dei poteri di regolazione e finanziamento - insussistenza

## Massima

L'incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione e/o negli enti pubblici, ai fini dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 39/2013, rileva nell'ipotesi in cui, da una verifica effettuata in concreto, risulti ad esso riconducibile l'esercizio di competenze di amministrazione e di gestione idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell'ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari dei poteri di regolazione e/o finanziamento.

## Visto

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in

controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 5 maggio 2021,

## Delibera

### Considerato in fatto

È pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere del RPCT della Regione *omissis*, dott. *omissis*, in merito all'applicabilità dell'art. 4, del d.lgs. 39/2013, con riferimento al conferimento dell'incarico di dirigente di Area della Direzione regionale *omissis* della Regione stessa.

In particolare il suddetto RPCT ha rappresentato che, all'esito della selezione svolta dalla Direzione regionale *omissis* della Regione *omissis* per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'"Area *omissis*" della Direzione regionale *omissis*, è stato individuato un candidato che è risultato aver avuto un rapporto di collaborazione autonoma con *omissis* S.p.A. (di seguito *omissis* S.p.A.) dal 1.10.2019 al 30.6.2020, per lo svolgimento di attività di consulenza nell'ambito dell'assistenza all'Autorità *omissis*.

Il medesimo RPCT ha altresì precisato che la suddetta S.p.A. risulta finanziata "*per svariate prestazioni professionali e specialistiche, dalla Regione omissis*" e che la Direzione presso la quale è incardinata l'Area che il soggetto in questione andrebbe a dirigere "*è designata quale Autorità omissis, come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale n. omissis*".

Pertanto, il dott. *omissis*, ha chiesto se l'attività di consulenza svolta dal candidato selezionato in favore di *omissis* S.p.A., in considerazione dell'esigua durata temporale, possa essere considerata "*svolgimento di stabile attività di consulenza*" previsto dall'art. 1, co. 2, lett. d), d.lgs. 39/2013 quale presupposto di applicabilità della fattispecie di inconfiribilità prevista dal successivo art. 4.

Questa Autorità, ritenendo opportuno approfondire il rapporto di finanziamento intercorrente tra la Regione *omissis* e *omissis* S.p.A., ha richiesto informazioni al RPCT della Regione stessa in merito a modalità ed entità di detto rapporto di finanziamento.

In risposta è pervenuta una nota a firma della dott.ssa *omissis*, attuale RPCT della Regione *omissis*, con la quale sono state fornite le informazioni richieste.

Più nello specifico è stato comunicato che il rapporto intercorso tra la Regione in questione e *omissis* S.p.A. trova origine nell'adesione della prima ad una convenzione stipulata tra CONSIP e il RTI *omissis* S.p.A. per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità *omissis*.



Nell'ambito di detta convenzione la Regione *omissis* e il RTI *omissis* S.p.A. hanno sottoscritto l'ordine di fornitura n. *omissis* del *omissis*, con il quale il secondo si è impegnato a fornire le figure professionali che avrebbero costituito il gruppo di lavoro di supporto specialistico e assistenza tecnica per *omissis* per i 2 anni successivi e a fronte di un corrispettivo di € 737.214,00 annui.

Tra le risorse messe a disposizione dal RTI *omissis* S.p.A. vi è anche quella del candidato in questione, legato alla stessa *omissis* S.p.A. da un contratto di collaborazione autonoma, di natura professionale, occasionale e non esclusiva, a fronte del quale è stato *"rendicontato un importo complessivo di € 76.262,20, per un totale di 133 giornate lavorate nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 30 giugno 2020. Al termine di tale periodo il consulente in parola ha cessato qualsiasi rapporto di collaborazione con la società"*.

Il RPCT della Regione *omissis* ha altresì precisato che *"la Direzione omissis non ha in essere altri contratti di fornitura con omissis spa, né li ha stipulati negli ultimi tre anni"*.

In seguito, lo stesso RPCT della Regione *omissis* ha fatto pervenire un'ulteriore nota di chiarimenti in ordine ai contratti in essere anche tra altre Direzioni della Regione *omissis* e *omissis* S.p.A.: in particolare è stato trasmesso un prospetto nel quale sono riportati 7 contratti operanti nel periodo di tempo febbraio 2015 – agosto 2021 stipulati tra la Regione *omissis* e *omissis* S.p.A., 3 dei quali - tra cui quello che riguarda il supporto all'Autorità *omissis* - confluiti a seguito di atto di scissione a *omissis* S.r.l.; oltre ad 1 contratto stipulato tra la Regione *omissis* e la stessa *omissis* S.r.l. vigente da settembre 2020 ad agosto 2022.

## **Considerato in diritto**

*Sull'applicabilità dell'art. 4, d.lgs. 39/2013 alla fattispecie in esame.*

La fattispecie di inconferibilità astrattamente configurabile in relazione al caso di specie è quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale: *"1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

*a)[...];*

*b)[...];*

*c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

Occorre, pertanto, verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi indicati dalla disposizione appena citata.

### *A. Incarico in provenienza*

Quanto agli incarichi in provenienza eventualmente rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013, il candidato individuato come possibile vincitore della selezione è dal 2016 collaboratore coordinato e continuativo con qualifica di "esperto senior" dell'Agenzia *omissis*, nei confronti della quale svolge attività di assistenza per le fasi di programmazione, monitoraggio, attuazione, rendicontazione e valutazione di *omissis*.

Inoltre, dal 1.10.2019 al 30.6.2020, il suddetto candidato ha avuto un rapporto di collaborazione autonoma con *omissis* S.p.A., per lo svolgimento di attività di consulenza nell'ambito dell'assistenza all'Autorità *omissis*.

Con riferimento al primo dei suddetti incarichi di collaborazione, si rileva che l'Agenzia *omissis* è stata istituita ai sensi dell'art. *omissis* del D.L. *omissis*, n. *omissis* (convertito nella Legge *omissis*, n. *omissis*), quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio e sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del *omissis*, che ha acquisito parte delle funzioni del soppresso Dipartimento per *omissis* del Ministero *omissis*.

In particolare, detta Agenzia fornisce supporto *omissis*.

Nessun rilievo pertanto assume, ai fini dell'inconferibilità in questione, il rapporto professionale di collaborazione intercorrente tra il candidato selezionato e l'Agenzia *omissis* attualmente in corso di svolgimento.

A differente conclusione potrebbe invece giungersi con riferimento al rapporto di collaborazione autonoma della durata di 9 mesi tra il candidato stesso e *omissis* S.p.A.

*omissis* S.p.A. è una società per azioni con sede legale a Milano, legata ad un network internazionale, che offre servizi di *omissis*.

Tale società, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, secondo quanto affermato nella richiesta di parere e come meglio precisato nella risposta alla richiesta di informazioni, in forza di una convenzione stipulata con CONSIP, svolge anche assistenza all'Autorità *omissis* e, quindi, alla Direzione Regionale *omissis* della Regione *omissis*, presso la quale è incardinata l'Area, per la cui dirigenza è stato individuato il candidato in questione.

Occorre quindi verificare se il rapporto di collaborazione intercorso tra il candidato individuato e *omissis* S.p.A., quale ente di diritto privato finanziato dall'amministrazione che conferisce l'incarico, possa assumere rilevanza ai fini dell'applicabilità fini della fattispecie di inconferibilità di cui in narrativa.

A tal fine occorre innanzitutto esaminare se tra la Regione *omissis* e *omissis* S.p.A. sia intercorso un rapporto di finanziamento idoneo a ricondurre la società stessa agli "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 39/2013, la quale stabilisce che si definiscono tali, tra gli altri, "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) [...]; 2) [...]; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici".

Quanto al finanziamento rilevante per poter qualificare un ente di diritto privato come "regolato o finanziato" secondo il d.lgs. 39/2013, l'Autorità propende per una nozione più ampia rispetto a quella derivante dall'applicazione del solo criterio maggioritario; nozione che comprende quindi, si legge nella Relazione finale sulla disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico della Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza del luglio 2015, «tanto la partecipazione minoritaria, quanto il finanziamento di attività: ciò in quanto l'entità del finanziamento non sembra dirimente non soltanto al fine di escludere l'esistenza di un possibile rapporto di parzialità e di



dipendenza, ma anche allo scopo di influenzare le scelte del soggetto finanziato» (cfr. pagina 20 della citata Relazione).

Inoltre, con la delibera n. 553/2019, l'Autorità ha precisato che, a fronte della sussistenza di un finanziamento minoritario o costituito dalle somme incassate dall'ente di diritto privato a titolo di corrispettivo di prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione che intende conferire l'incarico, è necessario valutare concretamente se l'entità del finanziamento così costituito sia comunque rilevante per gli interessi del soggetto privato che tale finanziamento riceve e/o abbia le caratteristiche della stabilità/continuità temporale.

In particolare nella fattispecie esaminata nella citata delibera, l'Autorità, valutando l'entità economica dei corrispettivi degli unici due contratti intercorsi tra l'ente di diritto privato e l'amministrazione interessata, anche rispetto al giro d'affari della società in questione, ha escluso la sussistenza di un rapporto di finanziamento rilevante ai fini dell'applicazione dell'inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013.

In tali ipotesi è però necessario verificare non solo il dato quantitativo dell'entità del finanziamento o del corrispettivo dell'eventuale contratto intercorrente tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore, ma dovrà accertarsi anche la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento che, secondo l'interpretazione di cui sopra, deve ritenersi sottesa alla citata locuzione dell'art. 1, comma 2, lett. d), punto 3), d.lgs. 39/2013.

Quello che il legislatore ha inteso evitare è, infatti, che l'ente privato, che intrattiene rapporti contrattuali rilevanti e continuativi con l'ente pubblico, possa, attraverso un passaggio senza soluzione di continuità, del proprio management, sviare la libera determinazione dell'interesse pubblico a proprio vantaggio ed a tutela della conservazione dei suddetti rapporti contrattuali.

Occorre dunque, una valutazione concreta, caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche del rapporto di finanziamento tramite contratti pubblici che sussiste tra ente pubblico ed impresa, rapporto di cui occorre valutare non soltanto l'entità economica in assoluto ed in relazione al fatturato del privato, ma una pluralità di elementi che caratterizzano il caso di specie, tra cui anche la stabilità/continuità temporale.

Nella risposta alla richiesta di informazioni è stato precisato che la Direzione *omissis* della Regione *omissis* non ha in essere altri contratti di fornitura con *omissis* S.p.A., ad eccezione di quello riconducibile all'ordine di fornitura n. *omissis* del *omissis*, di durata di 2 anni e a fronte di un corrispettivo di € 737.214,00 annui, nell'ambito del quale è stato stipulato il contratto tra *omissis* S.p.A. e il candidato in questione.

Tuttavia dalla nota inviata in ultimo dalla Regione *omissis* è emersa la sussistenza di ulteriori rapporti contrattuali intercorsi ed intercorrenti tra la Regione stessa *omissis* S.p.A., oltre che con *omissis* S.r.l., società riconducibile al network *omissis*; rapporti che si sono svolti nel corso degli anni e la cui entità precisa non è stato possibile verificare nel corso dell'istruttoria.

Non potendo quindi qualificare con certezza come irrilevante il rapporto di finanziamento intercorrente tra l'ente privato di provenienza del candidato in questione, in considerazione sia dell'entità che della durata nel tempo e della pluralità di prestazioni rese da *omissis* S.p.A., occorre passare all'esame degli altri requisiti di applicazione dell'art. 4, d.lgs. 39/2013, tra i quali l'incarico svolto dal candidato stesso presso l'indicata società.

Quanto alla tipologia di incarico presso l'ente di diritto privato regolato o finanziato, la lettera e) dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 39/2013, prevede che debbano considerarsi rilevanti *“le cariche di presidente con deleghe gestionali*

*dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività consulenza a favore dell'ente".*

Nel caso di specie, dal contratto stipulato tra *omissis* S.p.A. e il candidato in questione, allegato alla richiesta di parere, si evince che il rapporto professionale in esame deve qualificarsi come contratto di collaborazione, avente ad oggetto lo svolgimento di analisi e studi con riferimento *omissis*, nell'ambito del progetto *omissis* (clausola "B) Oggetto dell'incarico" del contratto in questione).

Tale attività è strettamente connessa alla prestazione del servizio di assistenza svolto da *omissis* S.p.A. nei confronti della Direzione Regionale *omissis* della Regione *omissis*, quale Autorità *omissis*, in quanto, si legge nella indicata clausola del contratto, le attività del collaboratore "potranno essere adeguate o modificate – nell'ambito delle competenze del collaboratore – in relazione alle esigenze del servizio di assistenza tecnica all'Autorità *omissis*" e "si svolgeranno presso la sede del cliente e/o presso le sedi dei beneficiari responsabili dell'attuazione degli interventi".

Quanto alla durata dell'incarico, la clausola "C) Decorrenza – Durata – Rinnovo" del contratto prevede che l'incarico ha avuto decorrenza dal 1.10.2019 e scadenza il 30.6.2020; tuttavia si precisa che "Le Parti stimano che l'incarico sarà svolto in un numero di giornate fino ad un massimo di 90".

Secondo il RPCT richiedente, l'esigua durata temporale del contratto in questione escluderebbe la configurabilità della fattispecie di inconfiribilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013, in quanto non lo renderebbe riconducibile allo svolgimento stabile di attività di consulenza, anche secondo quanto espresso nell'orientamento di questa Autorità n. 99/2014, laddove si è affermato che «gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale».

In proposito occorre rammentare tuttavia che, più che alla durata strettamente temporale dell'incarico, al fine di escludere l'applicazione dell'art. 4 d.lgs. 39/2013 è necessario che l'attività in questione sia connotata dall'occasionalità e dalla stabilità.

Ad esempio, con la delibera n. 613/2016, questa Autorità ha ritenuto che la richiamata disposizione potesse trovare applicazione a fronte di attività di consulenza e patrocinio legale svolta per la durata di un anno, in quanto «modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato».

Pertanto, come ribadito anche più recentemente con le delibere 537/2019 e 400/2020 (seppur in tema di applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001), «l'attività di tipo occasionale è caratterizzata dall'assenza di continuità e di stabilità dell'attività prestata. Laddove, invece, l'attività non si esaurisca in un'unica prestazione resa, ma consista in un impiego stabile, svolto in modalità organizzata e dal significativo valore economico, allora cessa di essere occasionale e assume i caratteri dell'attività professionale».

In senso conforme anche l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione – sezione università, approvato dal Consiglio con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, nel quale l'Autorità ritenuto che non possono ritenersi occasionali attività di consulenza, anche di modico valore economico, che si ripetono più volte nel corso dell'anno.

Alla luce di tale orientamento, l'attività di consulenza svolta in favore di *omissis* S.p.A. dal candidato individuato all'esito della selezione indetta dalla Regione *omissis*, pur limitata nel tempo (durata dell'incarico di



9 mesi e attività complessiva riconducibile a 133 giornate lavorative per un corrispettivo complessivo di € 76.262,20, come indicato nella risposta alla richiesta di informazioni) sembrerebbe poter essere connotata da quei requisiti di stabilità e organizzazione, sufficienti ad escluderne il carattere della occasionalità e, in quanto tale, riconducibile alla fattispecie di inconferibilità in questione.

*B. Incarico in destinazione*

L'incarico che la Regione *omissis* intende conferire è quello di dirigente dell' "Area *omissis*", della Direzione regionale *omissis*.

Posto che la Regione *omissis* rientra senza dubbio nel novero delle pubbliche amministrazioni, risulta da verificare se l'incarico in questione possa essere ricondotto in una delle categorie di incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione delle fattispecie di inconferibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

In particolare sembra che detto incarico possa essere ricondotto alla categoria degli "incarichi dirigenziali esterni", così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. k), del d.lgs. 39/2013, il quale stabilisce che si intendono tali "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".

Si legge infatti nel bando di selezione che il dirigente in questione avrà essenzialmente funzioni di assistenza dell'Autorità *omissis*; ecc.

L'Autorità *omissis* – soggetto responsabile *omissis* – per il *omissis*, con delibera della Giunta Regionale Lazio n. *omissis*, è stata individuata nella Direzione Regionale nell'ambito della quale è inserita l'Area per la cui dirigenza è stato selezionato il candidato in questione.

Lo stesso RPCT richiedente definisce l'incarico di direzione della suddetta Area come di natura dirigenziale.

Occorre tuttavia tenere conto del fatto che la lettera c) dell'art. 4, co. 1, d.lgs. 39/2013, oltre alla indicazione della tipologia di incarichi rilevanti – incarichi dirigenziali esterni – contiene un'ulteriore precisazione in merito agli stessi, diversamente da quanto accade per gli incarichi amministrativi di vertice e di amministratore, di cui alle precedenti lettere a) e b).

La disposizione in questione stabilisce infatti che gli incarichi dirigenziali esterni "siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

Sembra quindi che il legislatore abbia voluto limitare la rilevanza dell'incarico dirigenziale esterno rispetto alla sussistenza di un ulteriore elemento: quello della riconducibilità a detto incarico di funzioni che costituiscono il concreto esercizio di quei poteri di regolazione o finanziamento sui quali si fonda il rapporto tra amministrazione che conferisce l'incarico in destinazione e soggetto privato di provenienza.

In buona sostanza, ai fini della sussistenza della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013, verificati tutti gli altri presupposti, oltre ad un incarico dirigenziale presso l'amministrazione di destinazione, è necessario che all'incarico stesso siano riconducibili poteri idonei a produrre effetti nei confronti dell'ente di diritto privato di provenienza e/o dell'attività professionale svolta in precedenza.

Solo al verificarsi di questo ulteriore elemento sembra infatti configurarsi il rischio che il legislatore ha voluto evitare con la previsione in esame: la possibilità che l'interesse privato possa incidere sull'esercizio della funzione amministrativa distogliendola dal perseguimento dell'interesse pubblico.

La fattispecie di inconferibilità in questione non intende infatti vietare qualsiasi passaggio dal privato regolato o finanziato al pubblico regolatore o finanziatore, ma solo quei passaggi che permettono all'individuo in questione di inserirsi nel processo di formazione della decisione di regolazione o finanziamento. Diversamente ragionando, del resto, potrebbe verificarsi l'effetto non voluto di impedire a priori che l'amministrazione pubblica possa avvalersi e beneficiare dell'esperienza professionale specifica eventualmente formatasi in ambito privato e/o nell'esercizio di un'attività professionale.

Si tratta quindi di esaminare, in concreto, se le competenze di amministrazione e gestione e/o dirigenziali riconducibili all'incarico conferito dall'amministrazione di destinazione siano idonee a condizionare il processo di formazione della volontà dell'ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari degli atti di regolazione e/o finanziamento.

La verifica della sussistenza di questo ulteriore elemento non è invece richiesta dal legislatore con riferimento agli incarichi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, d.lgs. 39/2013, dal momento che risultano ad essi ontologicamente connesse decisioni destinate ad incidere sull'esercizio dei poteri di regolazione o finanziamento da parte dell'amministrazione presso la quale detti incarichi sono svolti.

Con particolare riguardo all'ipotesi del rapporto di finanziamento, come nella fattispecie in esame, l'incarico dirigenziale esterno potrà quindi assumere rilevanza unicamente nell'ipotesi in cui nell'ambito delle funzioni ad esso riconducibili sia ricompresa l'adozione di atti, anche endoprocedimentali, che concorrono alla formazione della decisione di finanziamento del soggetto privato di provenienza e/o dell'attività professionale svolta in precedenza.

Avuto riguardo a tali principi, non sembrerebbe che all'incarico di dirigente dell'"Area *omissis*", della Direzione regionale *omissis*, che la Regione *omissis* intende conferire, sia riconducibile la possibilità di adottare atti destinati ad incidere sulle decisioni di finanziamento della Regione stessa rispetto a *omissis* S.p.A.

Infatti, per quanto emerso dall'istruttoria svolta, l'attività dirigenziale in questione sembra concretizzarsi essenzialmente in attività di consulenza tecnico-amministrativa rispetto alle attività dell'Autorità *omissis*, le cui funzioni sono appunto svolte dalla Direzione Regionale nell'ambito della quale è inserita l'Area per la cui dirigenza è stato selezionato il candidato in questione.

Si rimette tuttavia alla valutazione dell'amministrazione interessata la verifica in concreto circa la possibilità che il dirigente in questione possa adottare o partecipare all'adozione di atti destinati ad incidere sul rapporto di finanziamento intercorrente tra la Regione Lazio e *omissis* S.p.A.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

**DELIBERA**





che, con riferimento all'incarico di dirigente dell' "Area *omissis*", della Direzione regionale *omissis* della Regione *omissis*, da conferire al candidato che ha svolto attività di consulenza in favore di *omissis* S.p.A. non trovi applicazione la fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 39/2013, per insussistenza di un incarico dirigenziale relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di finanziamento, con la precisazione che spetterà all'amministrazione di destinazione verificare in concreto che il soggetto non eserciti poteri gestionali sull'assegnazione dei fondi a *omissis* S.p.A.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 maggio 2021

*Per il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente